



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna

Bologna, data del protocollo

DETERMINA

Autorizzazione del subappalto relativo al servizio di sfalcio, taglio vegetazione infestante e potatura presso porzioni di immobili demaniali ubicati nelle province di Parma e Piacenza.

CUP: G44F23000030001 – CIG: 9933543AFF

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il vigente Statuto dell'Agencia del Demanio pubblicato, con le ultime modifiche, sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio in data 17/12/2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agencia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agencia del Demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agencia del Demanio numero 98 recante prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021 avente ad oggetto la nomina dei responsabili apicali;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agencia del Demanio numero 106 recante prot. n. 2023/17478/DIR del 14/07/2023 avente ad oggetto l'attribuzione dei poteri ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dell'Agencia del Demanio;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 14/2022 del 3 febbraio 2022 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio il 3 febbraio 2022, con la quale l'Ing. Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 2022;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 ed il d.l.31 maggio 2021 n. 77, governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la delega all'arch.Roberto Adelizzi prot.n.13777 del 29/08/2023;

VISTO l'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO:

- che con contratto prot.n.12010 del 20/07/2023 (stipula TD n.3666193) pari a €.81.218,92 oltre Iva, il servizio in oggetto è stato affidato all'operatore economico COS.MA S.r.l., con sede in via Piacenza n. 53, 48018 Calendasco (PC), c.f. e p.iva 01006760332 pec: cert@pec.cosmasrl.eu;
- che la ditta appaltatrice COS.MA S.r.l., con PEC del 28/07/2023, assunta al protocollo al n. 2023/12396, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione al subappalto, con allegati il contratto di subappalto, la Polizza RC e le dichiarazioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, relativa a prestazioni di "Taglio erba, siepi, abbattimenti, potature e conferimento a discarica", da affidare alla ditta BOSCHIVA F.Ili Valentini S.r.l., con sede in Spilamberto (MO), via S. Liberata n. 530/A, CF e PIVA: 00208620369, per l'importo di € 40.600,00 (euro quarantamilaseicento/00) oltre IVA comprensivo di € 1.000,00 quali oneri della sicurezza;
- che il 31/07/2023 si è proceduto all'avvio del servizio in base a quanto disposto dall'art.19 comma 1 del D.M. 49/2018;

PRESO ATTO:

- che COS.MA S.r.l., in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all'art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'importo del contratto di subappalto in questione è di € 40.600,00 oltre iva;
- che in riferimento all'art. 10 del capitolato d'appalto "il subappalto è consentito nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016";
- che la ditta subappaltatrice BOSCHIVA F.Ili Valentini S.r.l. risulta regolare nei confronti degli adempimenti contributivi come da certificato DURC allegato all'istanza di autorizzazione;
- che la ditta appaltatrice COS.MA S.r.l. ha dichiarato l'insussistenza di forme di controllo con la ditta subappaltatrice BOSCHIVA F.Ili Valentini S.r.l.;
- che all'istanza di autorizzazione al subappalto risultano allegati:
 - a) il contratto di subappalto, corredato della documentazione amministrativa, con l'indicazione dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice;
 - d) le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 da parte del subappaltatore;
 - e) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice appalti;
 - f) la dichiarazione del subappaltatore relativa al possesso di un conto corrente dedicato;
 - g) la dichiarazione dell'affidatario circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
 - h) l'iscrizione dell'impresa subappaltatrice alla Camera di Commercio di Modena al n. 00208620369;
 - i) l'attestato SOA di qualificazione della ditta subappaltatrice BOSCHIVA F.lli Valentini per le opere OG3/III-bis, OG8/III-bis, OG13/IV, OS24/IV-bis;
- che nel contratto di subappalto, all'art.6, è indicata la copertura assicurativa RC in capo alla ditta subappaltatrice tramite polizza n. 502455041 della compagnia Allianz S.p.A., con scadenza 31/12/2023;
 - che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata così come riportato in apposita dichiarazione agli atti;
 - che l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi sulla sicurezza del lavoro;
 - che, per il contratto di subappalto non vengono superati i limiti sull'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs, 50/2016 come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021;
 - che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità della ditta affidataria e dell'impresa subappaltatrice;
 - che, come espressamente stabilito tra le parti in sede di contratto di subappalto, nell'art.5, il pagamento delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore avverrà da parte dell'Appaltatore, conseguentemente, la Stazione appaltante non provvederà ex art. 105, comma 13, del D. Lgs.

50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;

- che ai sensi dell'art. 105 comma 19 del Codice degli Appalti, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- che la presente autorizzazione perderà di efficacia, assieme a tutti gli atti da essa discendenti e conseguenti, nel caso in cui dovesse risultare non veritiera l'autodichiarazione in materia di antimafia;

RITENUTO:

per quanto sopra riportato e ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto in analisi, rilevando che in assenza di tale provvedimento e al trascorrere dei termini previsti dal medesimo art. 105, si perfezionerebbe il silenzio-assenso, ma con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dallo stesso D. Lgs. 50/2016.

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e smi;
- il contratto di subappalto e la documentazione allegata;
- le verifiche di legge effettuate sul subappaltatore BOSCHIVA F.lli Valentini S.r.l. con esito positivo;
- la proposta di autorizzazione al subappalto del RUP, nota prot. n. 2023/13862 del 30/08/2023;

DETERMINA

di autorizzare il subappalto della società BOSCHIVA F.lli Valentini S.r.l., con sede in Spilamberto (MO), via S. Liberata n. 530/A, CF e PIVA: 00208620369, per l'importo di € 40.600,00 (euro quarantamilaseicento/00) oltre IVA comprensivo di € 1.000,00 quali oneri della sicurezza, per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: "Taglio erba, siepi, abbattimenti, potature e conferimento a discarica", alle condizioni e secondo le premesse sopra riportate.

E di dare atto:

- che la stipula del contratto di subappalto tra COS.MA S.r.l. e la società BOSCHIVA F.lli Valentini S.r.l., non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto prot.n.12010 del 20/07/2023 (stipula TD n.3666193);
- che il medesimo contratto di subappalto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- che l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Modena al n. 00208620369, ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;

- che, per il contratto di subappalto, non vengono superati i limiti sull'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs, 50/2016 come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021;
- che le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti;
- che l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;
- che l'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti;
- che nel contratto di subappalto è specificato che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dall'appaltatore COS.MA S.r.l.;
- che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
- che non risultano "forme di controllo e/o collegamento" a norma dell'art. 2359 del C.C. tra la Ditta subappaltatrice BOSCHIVA F.lli Valentini S.r.l. e l'appaltatore COS.MA S.r.l.;
- che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;
- che ai sensi dell'art. 20 del DM Infrastrutture 07/03/2018 n. 49, sono demandate al Direttore dell'Esecuzione del contratto, Geom. Gabriele Palazzini, le funzioni di verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore discendenti dalla presente autorizzazione.

Per il Direttore Regionale
Il Responsabile Area Tecnica

Roberto Palazzini

